

D.R. n. 21 del 28.1.2022

Il Rettore

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, adottato con decreto rettorale n. 92 del 29 marzo 2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 aprile 2012 n. 87, serie generale;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonché l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, con cui è stato dichiarato e prorogato fino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, i) l'art. 1, commi 1 e 2, che dispone che, al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, possono essere adottate su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, misure tra quelle indicate (subito infra), per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a cinquanta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 marzo 2022: - "limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione o di assembramento in luogo pubblico o privato [...]"; - "sospensione dei congressi, ad eccezione di quelli inerenti alle attività medico-scientifiche [...] e di ogni altra attività convegnistica o congressuale, salva la possibilità di svolgimento a distanza"; - "sospensione dei servizi educativi per l'infanzia [...] e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, [...], ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza"; - "limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attività indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile"; - "limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive, ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario e socio-sanitario, finalizzate all'assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati, con possibilità di esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza, fatte salve l'adozione degli atti di avvio di dette procedure entro i termini fissati dalla legge, la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati e la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di specifici incarichi; - "limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande [...], ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, a condizione che sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro [...]; - "predisposizione di modalità di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente";

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, *i*) l'art. 1, comma 13, che dispone che "Le attività dei servizi educativi per l'infanzia [...], e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università [...], di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani [...], sono svolte con modalità definite con provvedimento adottato ai sensi del citato art. 2 del decreto-legge n. 19 del 2020; *ii*) l'art. 1, commi 16-*sexies* e 16-*septies*, che dispone che il Ministro della salute individua con ordinanza le aree territoriali che si collocano nelle cc.dd. "zona bianca", "zona gialla", "zona arancione", "zona rossa", come definite nella norma testé citata;





Visto il decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARSCoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici" e, in particolare, l'art. 10, comma 1, che dispone che, al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedono, anche in deroga alla disciplina del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, modalità semplificate di svolgimento delle prove, assicurandone comunque il profilo comparativo;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" e, in particolare, i) l'art. 9, commi 1 e ss., che, per quanto qui rileva, prevede e disciplina le c.d. certificazioni verdi COVID-19; ii) l'art. 9-ter, comma 1, che dispone che "Dal 1 settembre 2021 e fino al 31 marzo 2022 [...] al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie e quello universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2"; iii) l'art. 9-ter, comma 2, che dispone che "Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale delle istituzioni di cui ai commi 1 [...] è considerato assenza ingiustificata e non sono corrisposti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. A decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata il rapporto di lavoro è sospeso. La sospensione del rapporto di lavoro è disposta dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui ai commi 1 [...] e mantiene efficacia fino al conseguimento della condizione di cui al comma 1 e alla scadenza del contratto attribuito per la sostituzione che non supera i quindici giorni"; iv) l'art. 9-ter, comma 3, che dispone che "Le disposizioni di cui ai commi 1 [...] non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute"; iiv) l'art. 9-ter, comma 4, che dispone che "I dirigenti scolastici [...] e i responsabili [...] delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 [...]. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. [...] Con riferimento al rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 da parte degli studenti universitari, le verifiche di cui al presente comma sono svolte a campione con le modalità individuate dalle università e si applicano le sanzioni di cui al comma 5, primo, secondo e terzo periodo"; iiiv) l'art. 9-ter, comma 5, che dispone che "La violazione delle disposizioni del comma 4 del presente articolo è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 [...] Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 [...]. La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili [...]"; v) l'art. 9-ter, comma 5-bis, che dispone che "Per le finalità di cui al presente articolo, le università [...] possono verificare il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 attraverso modalità di controllo delle certificazioni verdi COVID-19 che non consentono la visibilità delle informazioni che ne hanno determinato l'emissione, compreso l'utilizzo dell'applicazione mobile prevista dall'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021 [...]. Per le medesime finalità, le università [...] sono autorizzate alla raccolta e alla conservazione dei dati strettamente necessari per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 1"; vi) l'art. 9-ter, 2, commi 1 e 2, che dispone che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-ter, fino al 31 marzo 2022, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque acceda alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, fatti salvi i applicano ai soggetti esenti dalla campagna





vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute; vii) l'art. 9-ter, 2, commi 3 e 4, che dispone che le verifiche si effettuano a campione dai responsabili delle istituzioni universitarie e che "Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle disposizioni del comma 1, oltre che, a campione", dai responsabili delle istituzioni universitarie, "deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10"; viii) l'art. 9, 2-3, comma 4, che dispone, in caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, l'irrogazione di sanzioni ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 5, del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 2-bis, del citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, la sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. "L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 1 e dell'obbligo di cui al comma 3, con esclusivo riferimento al datore di lavoro, spetta ai responsabili delle istituzioni di cui al medesimo comma 1"; vv) l'art. 9-quinquies, comma 1, che dispone che "Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 marzo 2022 [...], al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale di cui all'articolo 3 del predetto decreto legislativo, [...] ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l'attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76; vvi) l'art. 9-quinquies, commi 2 e 3, che dispone che "La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni", fatta eccezione per i soggetti esentati dalla somministrazione del vaccino sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute; vvii) l'art. 9-quinquies, comma 4, che dispone che "I datori di lavoro del personale di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro"; vviii) l'art. 9quinquies, comma 7, che dispone che "L'accesso del personale ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è punito con la sanzione di cui al comma 8 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza; vvvi) l'art. 9-quinquies, comma 8, che dispone che "In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4, di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 7, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 [...] Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 7, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500"; vvvii) l'art. 9-quinquies, comma 9, che dispone che "Le sanzioni di cui al comma 8 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 8 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione; vvviii) l'art. 9-quinquies, comma 10, che dispone che "Al personale di cui al comma 1 dell'articolo 9-sexies, collocato fuori ruolo presso le amministrazioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 9-sexies, commi 2 e 3, fermo restando quanto previsto dal comma 8 del presente articolo; vvviv) l'art. 9-quinquies, comma 11, che dispone che "Fermo





restando quanto previsto al comma 12, ai soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 8";

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche";

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening";

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" e, in particolare, l'art. 1, comma 1, secondo periodo, che dispone che "Nell'anno accademico 2021-2022, le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza. Sono svolte prioritariamente in presenza, altresì, le attività formative e di tirocinio dei percorsi formativi degli istituti tecnici superiori";

Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante "Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali";

Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali";

Visto il citato decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 e, in particolare, l'art. 4 che estende l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche alla "zona bianca";

Vista l'ordinanza del 10 dicembre 2021 del Ministero della salute, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria e Friuli Venezia Giulia", e, in particolare, l'art. 1 che dispone che nella Regione Calabria si applicano per un periodo di 15 giorni, salva nuova classificazione, le misure di cui alla c.d. "zona gialla", nei termini di cui all'art. 9-bis, comma 2-bis, del citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, come da ultimo modificato dal citato decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante "Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria" e, in particolare, l'art. 2, comma 1, che inserisce dopo il comma 7 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, i commi 7-bis e 7-ter, le modalità di applicazione della quarantena;

Vista la circolare prot. 60136 del 30 dicembre 2021 del Direttore Generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, avente ad oggetto "Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron" ed adottata in attuazione del citato decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, che definisce, per categorie di soggetti, le modalità di applicazione della quarantena e dell'isolamento a seconda della tipologia del "contatto";

Vista l'ordinanza del 21 gennaio 2022 del Ministero della salute, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria, Emilia Romagna e Toscana", e, in particolare, l'art. 1 che rinnova per la Calabria l'applicazione delle misure di cui alla c.d. "zona gialla", già disposte con la citata ordinanza del 10 dicembre 2021;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021, in quanto applicabile, e, in particolare, *i*) l'art. 23, comma 1, che dispone nella c.d. "zona gialla" che "Le università [...], predispongono in base all'andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari, da svolgersi a distanza o in presenza, che tengono conto delle esigenze formative e dell'evoluzione





del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria nel rispetto delle linee guida del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22"; ii) l'art. 23, comma 2, che dispone che "a beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle attività didattiche o curriculari delle università [...], tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime università [...], avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento; le università [...] assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni"; iii) l'art. 27, comma 4, che dispone nella zona gialla che continuano a essere consentite le attività delle "mense e del catering continuativo su base contrattuale, nei limiti e alle condizioni di cui al comma 3";

Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore", e, in particolare, a) l'art. 1, che inserisce dopo l'art. 4-ter del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, i) l'art. 4-quater, commi 1, 2 e 3, che, a sua volta, introduce l'obbligo vaccinale per i cittadini che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, eccettuati i casi in cui sussista accertato pericolo per la salute; ii) l'art. 4-quinquies, comma 1, che dispone che "A decorrere dal 15 febbraio 2022, i soggetti di cui agli articoli 9-quinquies, commi 1 e 2, 9-sexies, commi 1 e 4, e 9-septies, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 [...], ai quali si applica l'obbligo vaccinale di cui all'articolo 4-quater, per l'accesso ai luoghi di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021"; iii) l'art. 4-quinquies, comma 2, che dispone che i datori di lavoro pubblici di cui all'art. 9quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 per i soggetti sottoposti all'obbligo di vaccinazione che svolgono la propria attività lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro; iv) l'art. 4-quinquies, comma 4, che dispone che "I lavoratori di cui ai commi 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 o che risultino privi della stessa al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. [...]; v) l'art. 4-quinquies, comma 5, che vieta l'accesso dei lavoratori di cui al comma 1 ai luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo di cui al predetto comma 1; vi) l'art. 4-quinquies, comma 6, che dispone che "La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 [...]. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 [...]. La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Per le violazioni di cui al comma 5, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore"; vii) l'art. 4-quinquies, comma 7, che dispone che "Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui all'articolo 4quater, comma 2, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2."; b) l'art. 2, che, introducendo modifiche all'art. 4-ter del decreto-





legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, estende specificamente l'obbligo vaccinale al personale delle università dal 1 febbraio 2022;

Vista la circolare della Direttrice Generale delle istituzioni della formazione superiore del Ministero dell'università e della ricerca, acquisita al prot. n. 167 del 7 gennaio 2022, avente ad oggetto "evoluzione del quadro epidemiologico – svolgimento a distanza delle prove, delle sedute di laurea e degli esami di profitto", relativi alla sessione prevista per il mese di gennaio e febbraio 2022, che evidenzia "il recente aggravamento del quadro epidemiologico attuale" e, "fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 1, del d.l. n. 111/2021 convertito in legge n. 133/2021 secondo cui "le attività di didattiche curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza", consente "in via del tutto eccezionale" agli Atenei di prevedere, "nei piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari, lo svolgimento con modalità a distanza – nei casi in cui non sia possibile il ricorso alla modalità in presenza – delle prove, delle sedute di laurea e degli esami di profitto programmati per la sessione di gennaio e di febbraio p.v., garantendo il rispetto delle specifiche esigenze formative degli studenti con disabilità e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento";

Vista la circolare congiuntamente adottata in data 5 gennaio 2022 dal Ministro per la pubblica amministrazione e dal Ministro per le politiche sociali, avente ad oggetto il "lavoro agile", che dispone che "flessibilità e intelligenza sono i principali pilastri sui quali ciascuna amministrazione è libera di organizzare la propria attività, mantenendo invariati i servizi all'utenza" e che, pertanto, "ciascuna amministrazione può equilibrare il rapporto lavoro in presenza/lavoro agile secondo le modalità organizzative più congeniali alla propria situazione, tenendo conto dell'andamento epidemiologico nel breve e nel medio periodo, e delle contingenze che possono riguardare i propri dipendenti (come nel caso di quarantena breve da contatti con soggetti positivi al coronavirus)";

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Calabria n. 5 del 10 gennaio 2022, avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. SARS-CoV-2: disposizioni relative alla diagnosi e alle attività di testing per fine isolamento, fine quarantena e di fine auto sorveglianza, nonché per il sequenziamento genomico nei laboratori pubblici abilitati", che dispone i) che "Per l'esecuzione dei tamponi di fine isolamento e/o quarantena e di auto sorveglianza (nei casi indicati) SARSCoV-2/COVID-19, in alternativa all'Azienda Sanitaria Provinciale, è prevista la possibilità di esecuzione di un test rapido antigenico o molecolare, presso gli erogatori pubblici e privati, anche in modalità domiciliare, autorizzati e/o riconosciuti come abilitati"; ii) che "Per la definizione di caso confermato COVID-19 e per la conseguente disposizione di isolamento, il test antigenico positivo rispondente alle performance minime indicate dal Ministero della Salute (> 80% di sensibilità e > 97% di specificità e compreso nelle liste dell'Health Security Committee (HSC), eseguito dagli erogatori pubblici e privati all'uopo abilitati, non necessita di conferma con test RT-PCR (molecolare)";

Visto il "Monitoraggio settimanale COVID-19, report 10-16 gennaio 2022", elaborato dal Ministero della salute, che "conferma una situazione epidemica acuta nella settimana di monitoraggio corrente con una incidenza settimanale che a livello nazionale supera i 2.000 casi per 100.000 abitanti. [...] Si confermano segnali plurimi di allerta regionale nelle attività di sorveglianza e indagine dei contatti. Lo scenario attuale dell'utilizzo dei servizi ospedalieri rende necessario evitare un aggravamento ulteriore delle condizioni di sovraccarico dei servizi sanitari, già oggi fortemente impegnati";

Visto, in particolare, il "Report epidemiologico aggiornato al 20 gennaio 2022" della Regione Calabria", recante "Breve analisi epidemiologica settimanale al 20 gennaio 2022", dal quale risulta che "La curva dei contagi [...] si conferma in crescita, registrando l'aumento del valore degli indicatori *numero assoluto dei nuovi casi confermati* ed *incidenza settimanale per 100.000 abitanti*. [...] La percentuale di soggetti risultati positivi





rispetto al totale dei tamponi effettuati (tasso di positività) è in aumento, attestandosi al 20,36% vs 15,69% della settimana precedente";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 gennaio 2022, che individua le attività essenziali e primarie per la persona che si svolgono al chiuso per le quali non è richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui al menzionato art. 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52:

Visto il "Protocollo di sicurezza anticontagio COVID-19 – Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria", adottato con decreto rettorale n. 121 del 6 aprile 2020;

Vista la nota prot. 3866 del 6 aprile 2020 del Direttore Generale dell'Ateneo, avente ad oggetto "Provvedimenti connessi all'attuazione del Protocollo di sicurezza anticontagio COVID-19";

Considerato che, come emerge dal citato Monitoraggio settimanale del Ministero della salute, deve evitarsi un aggravamento ulteriore delle condizioni di sovraccarico dei servizi sanitari, già fortemente impegnati, e che "alla luce della elevata incidenza e della circolazione della variante Omicron di SARS-CoV-2, è necessario il rigoroso rispetto delle misure comportamentali individuali e collettive, e in particolare distanziamento interpersonale, uso della mascherina, aereazione dei locali, igiene delle mani, e riducendo le occasioni di contatto ed evitando in particolare situazioni di assembramento";

Considerato che dal "Report epidemiologico aggiornato al 20 gennaio 2022" della Regione Calabria" emerge *i*) che il tasso di positività registrato nella settimana in analisi "è in risalita"; *ii*) che i test antigenici rapidi che, a seguito dell'ordinanza del Presidente della Regione n. 5 del 10 gennaio 2022, possono essere utilizzati anche per la diagnosi di positività al COVID-19, senza necessità di conferma con tampone molecolare RT-PCR, evidenziano che il valore del tasso di positività nella settimana in analisi "è triplicato";

Considerato che *i*) la diffusione rapida e generalizzata del numero dei nuovi casi di infezione nel territorio regionale, messa in evidenza dalla citata ordinanza n. 5 del 10 gennaio 2022 del Presidente della Giunta regionale della Calabria, fa registrare una forte impennata della curva epidemiologica che ha raggiunto valori di incidenza superiori a circa 600 per 100.000 abitanti, determinando una maggiore pressione sui servizi ospedalieri e su quelli territoriali; *ii*) che lo scenario appena descritto è suscettibile di ulteriori peggioramenti, alla luce delle evidenze che emergono dai dati epidemiologici internazionali resi noti dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) e dal Ministero della salute; *iii*) che l'attuale situazione di elevata incidenza della diffusione del contagio non consente una completa mappatura dei contatti e la puntale gestione delle azioni di monitoraggio e sorveglianza attiva dei soggetti in isolamento domiciliare o in quarantena, come emerge dalla citata ordinanza n. 5 del 10 gennaio 2022 del Presidente della Giunta regionale della Calabria;

Visto il decreto rettorale n. 7 del 8 gennaio 2022 che ha disposto fino a tutto il 31 gennaio 2022 misure restrittive per il contenimento e il contrasto della diffusione del COVID-19 soprattutto con riguardo allo svolgimento delle attività didattiche e curriculari relative ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico, ai corsi di dottorato di ricerca e di perfezionamento, alla scuola di specializzazione per le professioni legali, e, più in generale, post lauream;

Visto il decreto direttoriale n. 3 del 11 gennaio 2022 che ha dettato disposizioni riguardo all'attività lavorativa in presenza del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, prevedendo, in conformità alla normativa vigente, *i*) le condizioni in cui è possibile fare ricorso alla modalità agile per la prestazione lavorativa e le attività di formazione; *ii*) le condizioni in cui è possibile l'astensione dal servizio per il periodo corrispondente a quello della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza di figli minori di quattordici anni, della durata dell'infezione da COVID-19 e della quarantena, nonché le condizioni in cui è possibile godere dei medesimi benefici nei casi di disabilità accertata ai sensi dell'art. 3, comma 3, delle legge 5 febbraio 1992, n.



D.R. n. 21 del 28.1.2022

Il Rettore

104; *iii*) le condizioni di sicurezza (obbligo vaccinale, possesso della certificazione verde COVID-19, dispositivi di protezione individuali e collettivi) in cui è possibile accedere alle strutture d'Ateneo;

Ritenuto, in base ai principi di massima precauzione e di proporzionalità, di dover prorogare le misure restrittive per il contenimento e il contrasto del contagio da COVID-19, già adottate con decreto rettorale n. 7 del 8 gennaio 2022;

Ritenuto che tali misure siano quelle che, "alla luce della elevata incidenza e della circolazione della variante Omicron di SARS-CoV-2", messe in evidenza dall'ultimo Monitoraggio del Ministero della salute e dal Report epidemiologico della Regione Calabria, sopra citati, meglio rispondano all'esigenza di assicurare il rigoroso rispetto delle misure comportamentali individuali e collettive, quali sono, in particolare, il distanziamento interpersonale, l'aereazione dei locali, la riduzione delle occasioni di contatto e le situazioni di assembramento; Sentito il Presidente del Consiglio degli Studenti;

Sentiti i Direttori dei Dipartimenti;

Sentiti i Componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione;

decreta

- **1.** Sono prorogate fino a tutto il 28 febbraio 2022 le misure per il contenimento e il contrasto del contagio da COVID-19 già adottate con decreto rettorale n. 7 del 8 gennaio 2022.
- 2. Il presente provvedimento, soggetto a ratifica da parte del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione nell'adunanza immediatamente successiva, è pubblicato nell'Albo on line dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, entra in vigore all'atto della sua pubblicazione ed è trasmesso per posta elettronica certificata al Dipartimento della funzione pubblica all'indirizzo protocollo_dfp@mailbox.governo.it.

Reggio Calabria, 28 gennaio 2022

Il Rettore Prof. Santo Marcello Zimbone

Il Direttore Generale *Prof. Giuseppe Zimbalatti*